

Publicato il 15/04/2021

N. 00541/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2021, proposto da

Livio Rizzello, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter De Fortunatis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Braccio Martello, 36;

contro

Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia non costituito in giudizio;

nei confronti

Fontanelle S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione e/o idoneo provvedimento cautelare,

- del provvedimento comunale del 14.12.2020 di proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n.1144/2007 della società Le Fontanelle s.r.l., in quanto assunto in attuazione di normativa statale (l'art.1 commi 682 e 683 della L. n.145/2018) che, in quanto contrastante con il diritto erounitario e segnatamente con l'art.12 direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) e con l'art.49 del T.F.U.E., e dunque illegittima per divergenza rispetto al predetto diritto unionale, non avrebbe potuto essere applicata o, rectius, avrebbe dovuto essere disapplicata.
- della concessione demaniale n.1144/2007 del 20.3.2007 così come modificata e prorogata sino al 31.12.2033, nonché, ove occorra, dell' "avviso pubblico" del 22.10.2020, di cui s'è avuta casualmente e fortuitamente contezza solo qualche giorno addietro, con cui il Comune intimato avvisa che <<in applicazione della sopraindicata normativa, l'estensione ex lege, con decorrenza dal 01/01/2019, delle concessioni demaniali marittime, di competenza di questo Ente sarà formalizzata con un provvedimento ricognitivo dichiarativo>> previa apposita domanda corredata da una serie di autodichiarazioni, e parimenti dell'eventuale provvedimento comunale di estremi sconosciuti che possa aver preventivamente autorizzato o disposto la pubblicazione di un simile avviso;
- dell' "avviso pubblico" del 22.10.2020, delle note della Regione Puglia prot. 4184 del 25.2.2019, prot. n.21804 del 28.2019 e prot. n.25951 del 17.12.2019, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Il sig. Rizzello Livio, qualificandosi imprenditore locale ed assumendo di ambire alla gestione di uno stabilimento balneare sul tratto di litorale Ugento- Torre Mozza, già in concessione demaniale alla società Fontanelle s.r.l, con nota del 21.12.2020 ha formalizzato una diffida al Comune di Ugento chiedendo al medesimo Comune di disapplicare/violare la normativa di cui all'art. 1 co. 682 e 683 della L. 145/2018, astenendosi dal riconoscere la proroga della concessione demaniale n. 1144/2007 del 20.3.2007 con scadenza al 31.12.2020, indicando una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario.

A tale nota forniva riscontro il Comune di Ugento, con nota del Dirigente di settore a mezzo pec dell'8.1.2021 con cui significava al ricorrente di aver già provveduto alla ricognizione o presa d'atto della proroga della suindicata concessione demaniale 1144/2007, con scadenza al 31.12.2033.

Tale atto di concessione demaniale veniva quindi acquisito dal ricorrente a seguito dell'istanza di accesso dal medesimo proposta.

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna la predetta nota con cui il Comune ha riscontrato l'atto di diffida, nonché il provvedimento del 14.12.2020 con cui il Comune avrebbe disposto la proroga della concessione fino al 31.12.2033, nonché della stessa concessione demaniale 1144/2007 del 20.3.2007 e, ove occorra e nei limiti dell'interesse, delle note della Regione Puglia recanti disposizioni e indirizzi per l'applicazione della proroga ex lege 145/18, chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi di censura:

1. Illegittimità della proroga ex lege per il contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
2. Illegittimità degli atti di indirizzo impartiti dalla Regione Puglia;

Si è costituito in giudizio il Comune di Ugento, contestando le avverse deduzioni, eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso e chiedendo in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso perché manifestamente infondato.

All'udienza del 14 aprile 2021, il presidente ha dato avviso alle parti dell'intendimento del Collegio di definire il ricorso nel merito con sentenza ex art. 60 c.p.a., e quindi, in esito all'orale discussione a mezzo collegamento da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Rileva il Collegio che, dopo il passaggio in decisione della causa, è emerso che, oltre al profilo di inammissibilità eccepito dal Comune di Ugento (ovvero il difetto di legittimazione al ricorso, nonché il difetto di interesse sotto altro profilo), ricorrono nella specie ulteriori problematici profili di inammissibilità, rilevabili d'ufficio e non eccepiti dall'amministrazione resistente, in ordine ai quali è pertanto necessario assegnare alle parti un termine per il deposito di deduzioni e di memorie ex art. 73 co. 3 c.p.a..

In particolare appare necessario acquisire deduzioni in ordine al difetto di interesse connesso alla natura non provvedimentale dell'atto impugnato, in quanto atto meramente ricognitivo e di presa d'atto della proroga automatica disposta direttamente dalla legge, qualificabile come legge-provvedimento, con conseguente inconfigurabilità dell'effetto lesivo dell'atto impugnato, derivando viceversa la presunta lesione dell'interesse (ancorché di mero fatto) del ricorrente direttamente dalla legge.

E' necessario altresì acquisire specifiche deduzioni in ordine all'ulteriore profilo di inammissibilità derivante dall'omessa notificazione del ricorso alla controinteressata Fontanelle srl, titolare in atto della concessione demaniale oggetto di impugnazione e della proroga ex lege della quale si contesta la validità.

In tal senso deve dunque provvedersi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, assegna alle parti il termine di giorni venti a decorrere dalla data di notificazione e/o di

comunicazione in via amministrativa della pubblicazione del presente provvedimento per depositare in via telematica controdeduzioni in ordine agli ulteriori di inammissibilità indicati in motivazione.

Rinvia in prosieguo, con reiterato preavviso di decisione del ricorso nel merito con sentenza ex art. 60 c.p.a., alla camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO